



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

TRIBUNALE DI TIVOLI

CAMERA PENALE DI TIVOLI



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

TIVOLI

**PRONTUARIO PER LA RICHIESTA E LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI SOGGETTI
NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI DIFENSORI DI UFFICIO DI
IMPUTATI IRREPERIBILI NONCHÉ DEI C.D. INSOLVIBILI.**

(D.P.R.N. 115/2002)

Artt. 3 e 24 della Costituzione: costi della difesa d'ufficio e aspetti normativi

Il Tribunale di Tivoli, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Tivoli

PREMESSO CHE

La necessità di elaborare un prontuario per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione degli onorari nasce dall'esigenza di concordare dei criteri specifici nella quantificazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato, al fine di preservarne la dignità professionale e garantire appieno il diritto di difesa al soggetto non abbiente anche tramite l'individuazione di apposita modulistica per la presentazione della domanda e per la liquidazione dei compensi.

Il Tribunale, la Camera Penale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, nell'elaborare il presente prontuario, hanno avvertito la comune esigenza di promuovere prassi in grado di favorire un tempestivo riconoscimento del "beneficio", così da consentire un'immediata ed efficace assistenza difensiva, accelerando i tempi di liquidazione delle competenze professionali anche

attraverso procedure di calcolo semplificate, nella consapevolezza che l'Avvocato, al pari del Giudice, garantisce la dignità e la credibilità della funzione giurisdizionale.

Il protocollo ha lo scopo di rendere effettiva la difesa di ufficio, strumento di straordinaria importanza, *in primis*, per il cittadino che ne usufruisce.

A tal fine, sia l'Avvocatura - garantendo la propria competenza professionale -, sia la Magistratura - con un'applicazione corretta dell'istituto *ex art. 97 co. 4° c.p.p.* - operano al fine di assicurare che l'effettività della difesa di ufficio sia garantita tanto nella forma, quanto nella sostanza.

Nel rispetto del dettame normativo le parti hanno convenuto sull'opportunità di adottare le seguenti "Modalità di presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e tabella di liquidazione standardizzata", prevedendo delle ipotesi base correlate alle varie tipologie processuali, con possibili deroghe solo in caso di fattispecie particolari, in ossequio a quanto stabilito dalla legge.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Protocollo tra il Tribunale di Tivoli, che interviene nella persona del Presidente Frigenti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, Presidente Avv. Simone Ariano, e la Camera Penale di Tivoli, Presidente Avv. Fabio Frattini

si conviene quanto segue.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

a) Istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto

• Fuori udienza:

- In caso di procedimenti in corso, l'istanza di ammissione al beneficio dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica espressamente istituito dal Tribunale *patrocinio.penale.tivoli@giustizia.it* (in attesa che divenga operativa la procedura tramite SIAMM), cui l'Avvocato potrà inoltrare l'istanza, che si allega al Protocollo, con tutti i documenti richiesti per l'ammissione. La domanda verrà acquisita dalla Cancelleria del "Gratuito Patrocinio" e, una volta evasa, verrà ritrasmessa tramite posta elettronica con indicato il numero di iscrizione (Reg. Mod. 27) a cui far riferimento. Il relativo sottofascicolo cartaceo sarà poi inserito nel fascicolo del procedimento.
- In caso di procedimenti sentenziati non ancora divenuti irrevocabili, l'istanza potrà essere presentata presso la cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza, il quale, fino al



momento del trasferimento dei fascicoli in Corte di Appello, rimane competente a decidere in merito all'ammissione al beneficio.

- **In udienza:** il difensore che non abbia provveduto a depositare l'istanza già nella fase delle indagini preliminari, potrà depositarla direttamente in udienza. Il giudice provvederà successivamente - ed in ogni caso prima dell'udienza successiva o dell'ulteriore fase processuale - al fine di consentire, nell'ipotesi di rigetto, al difensore ed alla parte processuale interessata di assumere le opportune determinazioni in merito al prosieguo.
- **Con riserva di presentazione:** nel corso dell'udienza di convalida di arresto o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento in camera di consiglio, ovvero in dibattimento, l'interessato può dichiarare di riservare la presentazione dell'istanza o l'integrazione della stessa, fino alla fine dell'udienza. Il deposito dell'istanza o dell'integrazione dovranno avvenire nel termine massimo di 20 giorni, come previsto per legge. **In tale ipotesi anche la presentazione della nota spese dovrà ritenersi differita al momento del deposito dell'istanza o dell'integrazione.**

➤ **Documenti da allegare.**

L'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un **valido documento di identità** (carta di identità, patente, passaporto) o altro equipollente anche se rilasciato da Stato o Autorità esteri. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

- È necessario indicare il **codice fiscale** dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento. **I cittadini dell'U.E. che risiedono stabilmente in Italia** hanno diritto di richiederlo in qualsiasi momento all'Agenzia delle Entrate.

In caso di soggetti extracomunitari o appartenenti all' U.E. che non abbiano residenza in Italia, ma presenti sul territorio dello Stato ovvero in caso di apolidi, questi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 co. 1° lettera A) del D.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

L'indicazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio, determinato ai sensi degli artt. 76 e 92 D.P.R. n. 115 del 2002, può essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ferme restando le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni.



Occorre indicare espressamente l'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva avuto riguardo agli obblighi di presentazione non ancora scaduti (di norma l'anno antecedente a quello di presentazione della domanda), tuttavia l'interessato dovrà dichiarare la permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge; anche con riferimento all'anno solare in corso.

In sede di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'interessato ha la facoltà di dimostrare le eventuali variazioni reddituali *in peius* sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda e tali da giustificare il diritto del medesimo al beneficio.

Concorrono al reddito complessivo il reddito del richiedente e quello dei soggetti conviventi del nucleo familiare, **sempre che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse**, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 76 n. 4 D.P.R. n. 115/2002 **salvo prova contraria**.



Sono "conviventi" oltre al coniuge e i figli, anche se detenuti, il convivente *more uxorio* e tutti i componenti la famiglia anagrafica; per ogni convivente il limite di reddito previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio di cui al DPR 115/2002 viene aumentato di euro 1.032,19.

Nell'indicazione dei redditi devono essere considerati i criteri di seguito indicati: reddito IRPEF al lordo degli oneri deducibili e detraibili; rendita per inabilità permanente; reddito derivante da assegno di mantenimento; redditi da lavoro occasionale, anche se non valutabili ai fini IRPEF; redditi derivanti da locazioni; sussidio di disoccupazione; contributi di solidarietà; pensioni di anzianità; pensioni sociali; pensioni di guerra; rendita da proprietà immobiliari; reddito da lavoro sommerso ("in nero").

Per il cittadino di Stati non appartenenti alla U.E., sarà sufficiente allegare un'autocertificazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero unitamente a copia della comunicazione preventivamente inviata a mezzo pec o raccomandata A/R all'Autorità Consolare di appartenenza, con la quale si chiede di attestare la veridicità di quanto in essa contenuto. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza della risposta dell'Autorità Consolare che non potrà, comunque, da sola costituire motivo di rigetto. Tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in Cancelleria a cura dell'interessato e, ove non pervenga, non potrà essere considerata ostativa alla prosecuzione del procedimento ed alla liquidazione.

Elezione di domicilio:

Al solo fine di garantire il buon esito e la speditezza delle comunicazioni che riguardano il sub-procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed espressamente



esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'art. 161 c.p.p., l'istante eleggerà domicilio presso lo studio del proprio difensore.

b) Istanza di liquidazione gratuito patrocinio

Nei casi in cui il difensore formuli la richiesta di liquidazione aderendo alle tabelle del presente protocollo (**già ridotte della metà come previsto dal DM 140/12**) l'istanza dovrà essere depositata in udienza, prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso il Giudice provvederà a decidere contestualmente sull'istanza di liquidazione e, letto il provvedimento conclusivo del giudizio, darà altresì lettura del decreto di liquidazione la quale avrà valore di notifica a tutte le parti.

Nel caso di procedimenti in camera di consiglio, ove il Giudice riservi la propria decisione in merito al giudizio principale, il decreto di liquidazione verrà comunque emesso e letto in udienza; la lettura del provvedimento vale quale notifica alle parti.

Affinché il Giudice possa emettere immediatamente il decreto, sarà però indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, utilizzando l'apposito foglio Excel per il calcolo automatico degli onorari, messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo, così da consentire al Giudice il riscontro della corretta adesione ai parametri concordati, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento finale di liquidazione.

Al momento della richiesta di liquidazione **il difensore avrà cura di depositare:**

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove già emesso;
- stampa del file Excel (e il calcolo automatico degli onorari) specificatamente compilato in relazione al giudizio per il quale si chiede la liquidazione;
- certificato o autocertificazione di iscrizione dell'avvocato nominato nell'elenco dei difensori per il patrocinio per i non abbienti.

Nell'eventualità che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non vi sia stata elezione di domicilio presso il difensore, quest'ultimo potrà depositare - successivamente alla presentazione della domanda e sino all'istanza di liquidazione - apposita dichiarazione.

I criteri sopra citati verranno utilizzati anche per la liquidazione della parte civile costituita ovvero del responsabile civile, qualora si attengano alle tabelle standardizzate indicate nel protocollo.



In ogni caso l'istanza di liquidazione dovrà essere depositata prima delle conclusioni in sede di udienza preliminare, ovvero prima della discussione all'esito del dibattimento. (Legge di stabilità 2016).

* * * * *

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO

• **Cittadino italiano residente nello Stato**

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti, ivi compresi quelli comprovanti l'infruttuoso tentativo di recupero del credito:


- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
- stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificatamente compilato in relazione al giudizio per il quale si chiede la liquidazione;
- parcella inviata a mezzo raccomandata A/R all'assistito;
- decreto ingiuntivo;
- atto di precetto notificato;
- certificazione del DAP se non vi è prova della notifica alla parte degli atti esecutivi.

Il magistrato - come per legge - dovrà provvedere a liquidare oltre agli onorari del procedimento penale anche quelli relativi alla procedura esecutiva così come indicato nell'atto di precetto.

• **Straniero o apolide residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno o soggetto extracomunitario o appartenente all' U.E. o apolide non residente in Italia ma presenti sul territorio dello Stato.**

Al momento della richiesta di liquidazione il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti:

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
- stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificatamente compilato in relazione al giudizio per il quale si chiede la liquidazione;
- attestazione del Consolato o dell'Ambasciata (ad esclusione degli apolidi) da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nel Paese d'origine. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta a mezzo pec, raccomandata



A/R o fax affinché il giudice provveda alla liquidazione. Qualora la risposta pervenga successivamente l'avvocato si impegnerà a depositarne copia;

- decreto ingiuntivo;
- atto di precetto notificato;
- certificazione del DAP se non vi è prova della notifica alla parte degli atti esecutivi.

• **Imputato irreperibile dichiarato**

Al momento della richiesta di liquidazione il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti:

- istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo);
- stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificatamente compilato in relazione al giudizio per il quale si chiede la liquidazione;
- decreto di irreperibilità.

• **Imputato "irreperibile di fatto"**

Nell'ipotesi in cui il difensore di ufficio si trovi a difendere un imputato che non sia stato formalmente dichiarato irreperibile dal Pubblico Ministero ma lo risulti di fatto - in quanto trasferito o non rinvenuto al domicilio dichiarato - il difensore dovrà allegare all'istanza di liquidazione i seguenti documenti senza necessità di dover iniziare la procedura esecutiva, oltre ai documenti già indicati:

- Certificato di residenza:
 - a) se risulta l'individuazione di altro Comune di residenza (ad es. trasferito nel Comune di...), il difensore avrà cura di richiedere certificato presso tale Comune;
 - b) nell'ipotesi in cui dagli atti non risulti alcuna residenza dell'imputato ovvero se questi abbia eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato, sarà sufficiente allegare il certificato di residenza richiesto nel Comune in cui si trova lo studio del difensore;
- lettera raccomandata A/R inviata presso la residenza dichiarata tornata indietro con la dicitura "trasferito" o "irreperibile"; nella predetta ipotesi *sub b)* sarà sufficiente allegare all'istanza il certificato estratto presso il Comune dove si trova l'ufficio del difensore;
- richiesta inoltrata al D.A.P. anche via pec;
- attestazione del Consolato o dell'Ambasciata (ad esclusione degli apolidi) da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nel Paese d'origine. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta a mezzo pec, raccomandata A/R o fax



affinché il giudice provveda alla liquidazione. Qualora la risposta pervenga successivamente l'avvocato si impegnerà a depositarne copia.


Nel caso in cui, nelle more tra l'inizio della procedura esecutiva risultata vana ed il deposito dell'istanza di liquidazione, il fascicolo fosse già stato trasmesso in Corte di Appello, il Tribunale provvederà alla liquidazione degli onorari sulla base della documentazione fornita in copia dalla difesa con dichiarazione di conformità agli originali.

(Segue in allegato 1 tabella standardizzata per le liquidazioni).

Tivoli, lì

Il Presidente del Tribunale


Pres. Mario Frigenti



**Il Presidente della
Camera Penale di Tivoli
Avv. Fabio Frattini**



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Tivoli
Avv. Simone Ariano**



ALLEGATO 1

TABELLA STANDARDIZZATA

GIÀ RIDOTTA DELLA METÀ COME PREVISTO DALL'ART. 9 DEL DM 140/12

Le nove diverse ipotesi di base

(tutte riferite ai giudizi con rito monocratico)

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 225;

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 900 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

per la fase dello studio euro 325;

per la fase decisoria euro 665.

Totale euro 990 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 660,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida conclusa con patteggiamento o rito abbreviato)

per la fase dello studio euro 225;

per la fase istruttoria euro 540;

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1.440 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase dello studio euro 325;

per la fase decisoria euro 875.

Totale euro 1.200 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase dello studio euro 375;

per la fase istruttoria euro 300;

per la fase decisoria euro 900.

Totale euro 1.575 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 1.050,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

per la fase dello studio euro 225;

per la fase istruttoria euro 540;

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1.440 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

IPOTESI BASE G

(ipotesi base con fase introduttiva)

per la fase dello studio euro 225;

per la fase introduttiva euro 270;

per la fase istruttoria euro 540;

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1.710 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 1.140,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase dello studio euro 225;

per la fase istruttoria euro 875;

per la fase decisoria euro 1.000.

Totale euro 2.100 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 1.400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014;

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

per la fase dello studio euro 225;

per la fase introduttiva euro 270;

per la fase istruttoria euro 875;

per la fase decisoria euro 1.000.

Totale euro 2.370 - 1/3 *ex art.* 106 bis D.P.R. n. 115/2002 = euro 1.580,00 oltre aumento del 15% *ex art.* 2 D.M. n. 55/2014;

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si richiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

automaticamente calcolati dal file Excel in caso di

Rito collegiale: + 40%

Presenza parte civile: + 20 % per ogni difensore di parte civile (salvo ipotesi A e B)

Giudizio con oltre tre imputati: + 20 %

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 20%

Oltre otto udienze di trattazione effettiva : + 20 %

Presenza di più imputati: secondo i criteri di legge

N.B.

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal *file* Excel che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato e allegato all'istanza di liquidazione. Tale *file* verrà reso disponibile sul sito internet del Tribunale di Tivoli, della Camera Penale di Tivoli e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.



Compilazione a cura dell'Ufficio

N. R.G. = N.R. = GIP = Dib.

Pervenuta via PEC il

Reg. Mod. 27 n.

Ammissione in data

Comunicazione in data

All'Agenzia delle Entrate in data

AL TRIBUNALE DI TIVOLI

Procura della Repubblica

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Dott. _____

Cancelleria dibattimentale

Dott. _____

Collegio Primo

Collegio Secondo

Udienza del _____

Istanza di Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito

Il sottoscritto

Nome	Cognome
Luogo e data di nascita	
Codice fiscale	
<input type="checkbox"/> indagato <input type="checkbox"/> imputato <input type="checkbox"/> persona offesa <input type="checkbox"/> responsabile civile	

nel procedimento n. _____ nei confronti di _____

per il quale allega l'unito atto contenente indicazione del capo di imputazione

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento sopra indicato ricorrendone i presupposti di legge (reddito non superiore ad € 11.528,41, aumentato di euro 1032,91 per ogni familiare a carico ovvero di rientrare nell'ipotesi *sub E*)

A tal fine, ai sensi dell'art. 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, consapevole delle responsabilità che assume con la presente dichiarazione e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, in specie, dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso di falsità od omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni,

DICHIARA

A) Che il proprio reddito personale è pari a:

redditi da lavoro dipendente o autonomo	
altri redditi diversi da quelli da lavoro	
redditi derivanti da beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali	Indicazione della rendita catastale
Redditi prodotti all'estero	

N.B. Ai fini della determinazione deve essere dichiarato ogni tipo di reddito percepito nel corso dell'ultimo anno, anche di quelli che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva (art. 76 D.P.R. 115/2002).

Debbono dunque essere dichiarati, a titolo di esempio: redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da lavoro autonomo, redditi esenti da IRPEF come pensioni di guerra o indennità di accompagnamento o indennità derivanti da invalidità (cechi civili, sordomuti, invalidi civili), interessi su conti correnti bancari o postali o depositi di altro tipo, rendite immobiliari, redditi derivanti da assegni di mantenimento, redditi da lavoro occasionale, redditi derivanti da locazioni, redditi derivanti da lavoro sommerso nonché eventuali redditi prodotti all'estero. Debbono essere dichiarati sia i redditi propri sia quelli percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente, dai propri familiari e altre persone conviventi. Si potrà inoltre tener conto dei redditi, anche presuntivi, derivanti dalla commissione di reati.

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonché ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti del decreto. Ministero della Giustizia 7.5.2015

B) Che la propria famiglia anagrafica è composta, oltre che dall'istante già generalizzato nella premessa del presente atto, dai seguenti familiari conviventi (indicare generalità e codice fiscale) dei quali si indicano i redditi

1	Nome	Cognome
Luogo e data di nascita		
Codice fiscale		
Reddito da lavoro o da eventuali proprietà immobiliari, derivanti da beni mobili o mobili registrati o altro secondo le avvertenze che precedono		

2	Nome	Cognome
----------	------	---------

h

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Reddito da lavoro o da eventuali proprietà immobiliari, derivanti da Da beni mobili o mobili registrati o altro secondo le avvertenze che precedono

3	Nome	Cognome
Luogo e data di nascita		
Codice fiscale		
Reddito da lavoro o da eventuali proprietà immobiliari, derivanti da beni mobili o mobili registrati o altro secondo le avvertenze che precedono		

4	Nome	Cognome
Luogo e data di nascita		
Codice fiscale		
Reddito da lavoro o da eventuali proprietà immobiliari, derivanti da beni mobili o mobili registrati o altro secondo le avvertenze che precedono		

5	Nome	Cognome
Luogo e data di nascita		
Codice fiscale		
Reddito da lavoro o da eventuali proprietà immobiliari, derivanti da beni mobili o mobili registrati o altro secondo le avvertenze che precedono		

6	Nome	Cognome
Luogo e data di nascita		
Codice fiscale		
Reddito da lavoro o da eventuali proprietà immobiliari, derivanti da beni mobili o mobili registrati o altro secondo le avvertenze che precedono		

C) che la parte istante non è già stata condannata con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 76, comma 4 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

No <input type="checkbox"/>		
Se si <input type="checkbox"/> indicare eventuali documenti a prova contraria del superamento dei limiti previsti per legge		

D) Che pertanto sussistono le condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito percepito dal nucleo familiare nel corso dell'ultimo anno, determinato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, è pari ad €

E) Oppure che è persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale; e che pertanto può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti del predetto decreto.

F) Altre informazioni

(es. Variazioni di reddito peggiorative, conflitto di interesse)

G) Che si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione

H) Che elegge domicilio, ai fini della presente procedura, presso lo studio del proprio difensore:

Avvocato	Foro
Indirizzo dello studio	

Firma del richiedente

E' autentica, il difensore

Allegati (barrare la casella):

- Atto dal quale risulta l'indicazione del capo di imputazione;
- Certificazione dello Stato di Famiglia;
- Fotocopia del documento di identificazione;
- Dichiarazione dei redditi se soggetto.
- Fotocopia/e codice/i fiscale/i
- Certificazione di iscrizione del difensore all'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello stato ovvero autocertificazione dell'Avvocato.
- Altro (specificare) _____

Firma del richiedente

E' autentica, il difensore

TRIBUNALE DI TIVOLI

Si attesta che il prontuario che precede è stato collazionato e definitivamente sottoscritto in data 17 marzo 2017.

Tivoli, 20 marzo 2017

Sandro Cerini

Direttore amministrativo

